



N° 2564/14

N° 570/2013 R.G. Sent. n. _____

N° _____ Cron. R.G. _____

Cron. _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di TRANI - sezione lavoro - in persona del

giudice dott. Giuseppe Di Trani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro - previdenza - assistenza

TRA

Zursi Paolo

Avv. A. Savella - D. Capogrosso - Salfino Capogrosso

E

UNAL

Avv. Serafino TATO

FARO s.r.l.

DISPOSITIVO letto all'udienza

Definitivamente pronunciando sul ricorso 31-1-2013 proposto da

Zursi Paolo contro la UNAL e nei confronti della FARO

s.r.l. così provvede:

a) ripetta la domanda;

b) compensa le spese tra le parti.

Trani, 18.12.2014

Il giudice

[Signature]


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TRANI, 23-12-2014

IL CANCELLIERE CH
(Cataldo GIACONELLI)



FUNZIONARIO RESPONSABILE
Cataldo GIACONELLI



Fatto

Con ricorso del 31.1.2013 Tursi Paolo, guardia giurata dipendente dell'Istituto di Vigilanza Faro s.r.l., esponeva di aver con delega 12.7.2011 aderito al Sindacato UNAL con cessione delle trattenute sindacali; che in data 1.8.2012 revocava la delega sindacale diffidando la Faro s.r.l. dall'operare ulteriori trattenute in busta paga; che, di contro, la propria datrice continuava ad operare la trattenuta sindacale sull'assunto di una diffida pervenuta il 12.9.2012 dall'UNAL, che intendeva percepire la quota d'iscrizione sino a luglio 2013 per intempestività della revoca ed inefficacia nell'immediato, rimanendo utile solo per impedire il secondo rinnovo alla scadenza annuale del 12.7.2013; che, tenuto conto della disciplina relativa alla cessione di credito, era illegittima la delega sindacale con previsione dell'obbligo del lavoratore, anche in caso di revoca, di pagare i contributi sindacali sino alla fine dell'anno in corso; che era inefficace la tacita rinnovazione della iscrizione e dopo la revoca aderiva alla FILCAMS CGIL; tanto premesso, chiedeva, dichiarata la illegittimità delle trattenute operate dalla Faro s.r.l. da agosto 2012 in favore della UNAL ovvero della clausola di tacita rinnovazione, la condanna della UNAL o della Faro s.r.l. alla restituzione delle somme trattenute a titolo di quote sindacali mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, vinte le spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, l'Unione Nazionale Autonoma del Lavoro e la s.r.l. Faro argomentavano per il rigetto della pretesa azionata siccome non fondata, spese rifuse.

All'odierna udienza sulle rassegnate conclusioni la causa era decisa.

Diritto

La formulata domanda di restituzione non è giuridicamente fondata e può essere respinta. Si osserva che, affinché sia efficace, il recesso deve essere notificato al sindacato creditore con preavviso di tre mesi prima della scadenza contrattuale. Paolo Tursi non ha direttamente notificato alla contraente O.S. la propria chiara volontà di recesso, non risultando sufficiente una comunicazione per "conoscenza". Parte datoriale è solo debitrice della cessione del credito. Nel caso di specie il destinatario diretto del recesso è l'UNAL, il quale poi lo deve comunicare alla ditta datrice di lavoro. Sulla base della delega risulta che tra lavoratore e sindacato è stato stipulato un contratto con prestazioni sinallagmatiche: versamento di una quota della retribuzione dal lavoratore e assistenza sindacale ad opera dell'altra parte. Conseguente che l'iscrizione non può essere connotata da una revoca immediata, dal momento che il contratto in questione prevede incontestabilmente una durata minima di un anno e un preavviso di tre mesi. Detti termini garantiscono entrambi i contraenti da immediate unilaterali decisioni nonché la stessa libertà dell'Organizzazione Sindacale, come specificamente protetta dalla legge n. 300/1970. Val la pena sottolineare che un sindacato deve pure organizzarsi con mezzi e strutture adeguati ai propri iscritti. Pretendere che si possa recedere senza preavviso significa ledere la stessa attività sindacale. Ne deriva la illegittimità della richiesta di rimborso delle mensilità incassate dal Sindacato, nel periodo di appartenenza all'O.S. come contrattualmente fissato. La peculiare natura della controversia suggerisce di compensare tra le parti le spese processuali.

P.q.m.

Come da dispositivo in epigrafe.

Trani,

19-12-14

Il giudice

Alì Nanni